

PRESO ATTO che occorre determinare le indennità del Presidente e dei componenti della Giunta a seguito dell'elezione del Presidente avvenuta nella seduta del consiglio dell'unione del primo febbraio 2006

VISTI i decreti di nomina degli Assessori del Vicepresidente in data 06 Febbraio 2006;

PREMESSO che l'art. 82 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

ATTESO:

- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, al Presidente dei consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi dei comuni delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra gli Enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- che con decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci, Presidenti Unioni, rispetto alle quali devono essere parametrare e definite le indennità dei Vicesindaco, Vicepresidente e degli Assessori e per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali e dei Consiglieri dell'Unione e che indennità di funzione e gettoni di presenza non costituiscono un vincolo ma un punto di riferimento base dal quale Consigli e Giunte possono discostarsi con l'adozione di una specifica deliberazione;
- che conseguentemente le indennità per il Presidente e per gli Assessori delle Unioni di Comuni sono attribuite nella misura prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione dei Comuni;
- che l'indennità di funzione attribuita al presidente, vicepresidente ed agli assessori non è cumulabile e quindi non può superare complessivamente l'indennità massima spettante;
- che la popolazione di questa Unione di Comuni è di circa 6500 abitanti, per cui al presidente spetta una indennità mensile massima pari a Euro 2.788,87, al Vicepresidente una indennità mensile massima pari al 50% di quella prevista per il Presidente e agli Assessori una indennità massima pari al 45% di quella prevista per il Presidente;
- che l'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 54 ha disposto "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica" la rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, dei seguenti emolumenti:
 - a) indennità di funzione "spettante" ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei citati enti;

VISTO il parere Anci in merito e verificato come l'associazione abbia ritenuto che il legislatore abbia utilizzato l'espressione "spettanti", prendendo quindi in considerazione le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza che competono di diritto agli amministratori comunali secondo la disciplina legislativa e regolamentare vigente; tali misure sono rideterminate dal predetto comma 54, apportandovi dal 1° gennaio 2006 la riduzione del 10 per cento. Definendo il riferimento all'ammontare delle indennità e dei gettoni che risultavano "spettanti" alla data del 30 settembre 2005 sia da ritenere che abbia il fine di rendere coordinata ed uniforme la rideterminazione riduttiva delle stesse per coloro che ricoprono le cariche previste dalla legge n. 266, ed è per tutti relativo alla misura loro "spettante" secondo le disposizioni vigenti.

VERIFICATO che l'art. 82, undicesimo comma, del T.U. n. 267/2000 e l'art. 11 del D.M. n. 119/2000 stabiliscono che le indennità di funzione ed i gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta o di consiglio per i rispettivi componenti. Per gli incrementi dovevano essere osservati i limiti disposti dall'art. 11, terzo comma, del D.M. n. 119/2000. Il comma 54 della legge finanziaria 2006, con il riferimento all'ammontare delle indennità e dei gettoni risultante alla data del 30 settembre 2005 dispone, per i comuni che hanno prima di tale data deliberato l'incremento consentito dalle norme predette, la riduzione del 10 per cento applicata sull'intero importo che risulta spettante alla data così stabilita,

costituito dall'ammontare base determinato in base al T.U. ed al D.M. citati e dell'incremento deliberato, entro i limiti consentiti, ai sensi dell'art. 82, c. 11, del TUEL.

RITENUTO che, per i comuni i cui organi avevano deliberato la "diminuzione" delle indennità e dei gettoni avvalendosi della facoltà prevista dalla norma in esame, qualora la stessa sia pari o superiore al 10 per cento della misura spettante ai sensi del D.M. n. 119/2000, la riduzione è già stata volontariamente decisa ed attuata per cui non sono da ritenere applicabili ulteriori diminuzioni per effetto del citato comma 54. Nel caso in cui la riduzione deliberata sia inferiore al 10 per cento la rideterminazione deve essere effettuata per la differenza. Eventuali revisioni dell'ammontare delle indennità e dei gettoni, entro la misura spettante ai sensi del D.M. n. 119/2000, ridotta del 10 per cento, sono rimesse alle autonome decisioni degli organi dell'ente di cui all'art. 82, comma 11, del TUEL.

DATO ATTO che la Giunta dell'Unione con propria delibera n. 20 del 2/8/2004, esecutiva a termini di legge, aveva provveduto alla riduzione dell'indennità per i propri componenti

RITENUTO di confermare gli importi delle indennità di funzione nelle seguenti misure ridotte per i componenti della Giunta:

PRESIDENTE: Euro 600,00

VICE CEPRESIDENTE : Euro 300,00

ASSESSORI : Euro 270,00

VISTO il c. 5 dell'art. 82 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale recita: "*Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna.*"

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

DI DETERMINARE, stante le motivazioni di cui in narrativa, gli importi delle indennità di funzioni per il Presidente, Vice Presidente, Assessori di questa Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Rilate" nelle seguenti misure ridotte: .

PRESIDENTE: Euro 600,00

VICEPRESIDENTE : Euro 300,00

ASSESSORI: Euro 270,00

DI INCARICARE il Presidente a trasmettere il presente atto deliberativo ai Comuni interessati.

DI RENDERE con successiva ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.Lgs. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi _____ giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari -
riguardando materie elencate all'art. 127 D.Lgs. 267/2000.

Il Capogruppo

Il Capogruppo

Il Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 1° comma D.Lgs. 267/2000)

N. _____ Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale
viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.

Addi,

Il Segretario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 3° comma D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 3° comma del D.Lgs. 267/2000.

Li,

Il Segretario

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

Il Segretario